

COMUNE DI VIGNOLO

- Provincia di Cuneo -

COPIA

N. 55

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Variante parziale n. 12 al vigente PRGC ai sensi art. 17 commi 5 e 7 LR 56/1977. Adozione preliminare.

L'anno **duemilaquindici**, addì **venticinque**, del mese di **novembre**, alle ore 21.00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Consigliere	Sì
SERRA LUCA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
PELAZZA COSTANZO	Consigliere	Sì
DADONE CARLO	Consigliere	Sì
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Sì
VERARDO ALESSANDRO	Consigliere	Giust.
BERTOLONI Roberto	Consigliere	Giust.
		Totale Presenti: 9
		Totale Assenti: 2

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO **BERNARDI DANILO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'intero territorio comunale è urbanisticamente regolamentato da piano regolatore generale (P.R.G.) e relative norme di attuazione approvate in prima istanza dalla Regione con D.G.R. n. 6-24581 del 18.5.1998;

Successivamente sono state apportate a tale strumentazione urbanistica undici varianti di cui due strutturali (una prima approvata con deliberazione del C.C. n.33 del 16/09/2006 e dalla Regione con DGR n. 11-6360 del 9/7/2007 ed una seconda approvata con deliberazione con C.C. n. 18 del 27/6/2012 ai sensi della LR n. 1 del 26/1/2007 e dell'art.31 ter della L.R. 56/1977) e nove parziali (di cui una revocata), approvate ai sensi dell'art. 17, commi 7 ed 8 della L.R. 56/77 e s.m.i. (commi 5 e 6 successivamente alla sua riformulazione prevista dall'art.34 della L.R. 3/2013), l'ultima in ordine di tempo approvata con deliberazione del C.C. n.12 del 20/03/2015;

- con deliberazione del C.C. n. 22 del 19/06/2000 (e successive delibere di modificazioni ed integrazioni) è stato adottato il vigente regolamento edilizio comunale;
- con deliberazione del C.C. n.5 del 04/03/2004 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/1995 e della LR 52/2000;
- con deliberazioni del C.C. n. 36 del 29/11/2004 e n. 43 del 27/11/2013, sono stati approvati, in conformità alle vigenti disposizioni regionali, rispettivamente il piano comunale di sviluppo commerciale e relativi criteri di insediamento ed i criteri di insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- con deliberazione n.2 in data odierna (03/02/2014) è stata approvata in via definitiva la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art.12 comma 5 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- l'intero territorio comunale è classificato, a livello di rischio sismico, in classe III, ai sensi delle disposizioni regionali di cui alle D.G.R. n.11-13058 del 19/01/2010, n.28-13422 del 01/03/2010 e n.8-1517 del 18/02/2011;
- la popolazione residente del Comune è pari al 31/12/2014 a n.2610 abitanti;

Evidenziato che il Comune con deliberazione di G.C. n. 41 del 22/04/2014 ha rilevato la necessità di elaborare una nuova variante parziale al PRGC ai sensi dell'art. 17 c. 5 della LR n. 56/77 e s.m.i per poter soddisfare alcune richieste pervenute da soggetti privati, dichiaratisi disponibili a sostenere con procedure d'urgenza i relativi costi di progettazione ed istruttoria;

- che nello specifico gli argomenti di tale nuova proposta di variante, che interviene sulle modalità di attuazione dell'area residenziale di nuovo impianto R4.6 in frazione Santa Croce, riguardano (come meglio precisato nella relazione alla variante stessa):
 - I. a livello cartografico:
 - a) La sostituzione della subarea S.U.E. n.12 in subarea ECO 12 nell'area residenziale di completamento R4.6 del PRGC;
 - b) L'eliminazione dell' area a servizi SI 46.1 nella predetta subarea ECO 12 nella area R4.6 del PRGC e la previsione di due nuove aree servizi a parcheggi SP 34.9 ed SP 46.1;
 - c) La previsione di due aree libere prive di capacità edificativa nella predetta subarea ECO 12;
 - II. a livello di norme tecniche di attuazione del PRGC:
 - a) Art.20 – Aree residenziali di nuovo impianto R4.n.: l'integrazione per effetto della suddetta trasformazione a subarea ECO 12 soggetta a premesso di costruire convenzionato della precedente subarea S.U.E. 12 con l'elencazione delle specifiche prescrizioni a cui assoggettare tale permesso di costruire;

che con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 140 del 29/07/2015 si è provveduto ad affidare, a seguito di selezione pubblica, all'Arch. Francesco Ballario con studio in Villafalletto, già progettista del vigente piano regolatore comunale, apposito incarico professionale per la redazione degli elaborati progettuali di tale variante;

che l'art. 17 comma 8 della LR 56/1976 prevede che le varianti parziali a piani regolatori siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, salvo i casi di esclusione di cui al comma 9 dello stesso articolo di L.R.;

che la suddetta proposta di variante non rientra nei casi di esclusione di cui al precitato comma 9 art. 17 LR 56/1977;

che il predetto tecnico incaricato ha provveduto alla redazione del documento tecnico per la verifica preventiva all'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della suddetta proposta di variante parziale al PRGC;

che il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;

che le predette linee guida prescrivono all'organo tecnico comunale di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

che con deliberazione di G. C. n. 84 in data 12/08/2015 si provvedeva a prendere atto della avvenuta elaborazione del documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della proposta di variante parziale in oggetto al vigente PRGC al fine dell'avvio del relativo procedimento di verifica, nonché alla individuazione, in assenza in organico di personale adibibile a tale incarico, nell'Arch. Pennasso Ettore, responsabile dell'Area Tecnica presso il Comune di Dronero, del soggetto in possesso di capacità professionale adeguata ad espletare le mansioni di Organo Tecnico comunale con il compito di determinare se la suddetta proposta di variante parziale al PRGC per gli argomenti trattati dovesse essere assoggettata o no alla fase di Verifica Ambientale Strategica;

che con nota Prot. 4372 in data 19/08/2015 si è provveduto a trasmettere la predetta documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della proposta di variante in questione agli enti competenti (Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo, ARPA Dipartimento di Cuneo ed ASL CN1 di Cuneo);

Tenuto conto che da parte di tutti e tre i predetti Organi competenti è stato concordemente espresso parere di esclusione dalla sottoposizione a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. Piemonte n.12-8931 del 09/06/2008 della proposta di variante parziale in oggetto, seppur con alcune osservazioni e raccomandazioni da parte dell'ARPA (nota Prot. 85097 del 19/10/2015, peraltro pervenuta fuori termine: individuazione di idonee misure di compensazione ecologica; misure di risparmio idrico; permeabilità delle pavimentazioni; mitigazione impatti visivi su paesaggio; misure di movimentazione terre e di impiego terreno di recupero; utilizzo specie arboree autoctone; manutenzione canali/bealere; limitazione dispersione flussi luminosi; salvaguardia falda acquifera e rete idrica, misure salvaguardia avifauna) e del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Cuneo (nota in data 21/09/2015 Prot. 88985: aggiornamento classificazione acustica dell'area; salvaguardia delle attività di uso della risorsa acqua in essere); mentre da parte dell'A.S.L. CN 1 il parere è stato espresso in silenzio assenso;

Visto l'allegato verbale in data 19/08/2015 del predetto Organo Tecnico Comunale, Arch. Ettore Pennasso, approvato con Determina del Responsabile Area Tecnica n° 240 in data 20/10/2015, con il quale si conferma che la variante in oggetto non debba essere sottoposta a valutazione ambientale ai sensi degli artt.11 e segg. del D.Lgs. 152/2006, in quanto riguardante esclusivamente ambiti limitati e già urbanizzati o interessati da previsioni urbanistiche previgenti e dunque già infrastrutturati, o di facile allaccio alle urbanizzazioni;

Dato atto che di tali osservazioni e raccomandazioni si è tenuto conto nella redazione del progetto preliminare di variante in questione;

Dato altresì atto che la variante in oggetto, come meglio argomentato e precisato nella sua relazione illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a) Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte dalla Regione in sede di sua approvazione;
- b) Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla stessa legge;
- d) Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,50 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla stessa legge;
- e) Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa e le previsioni del PRG vigente relative d aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale sono state attuate per almeno il 70 per cento;
- f) Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al sei per cento;
- g) Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, della LR 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/1977:

- La capacità insediativa residenziale del PRG vigente è la seguente:
Abitanti insediati (in sede di ultima variante sostanziale approvata dalla Regione): n. 2.054
Previsioni realistiche di insediamento (in sede di ultima variante sostanziale approvato dalla Regione): n. 1.246
Totale abitanti insediati e previsti: n. 3.300 (abitanti al 31/12/2014 n. 2610)
- La variante rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della LR 56/77 e s.m.i., riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e agli eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come di seguito evidenziato nei prospetti relativi agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa alla variante stessa:

1) Verifiche relative alle aree a servizi (art.17 comma 5 lettere c) e d) LR 56/1977):

- Incremento aree a servizio:
 - Dotazione complessiva aree a servizi alla data di approvazione dell'ultima variante strutturale: mq. 92.267
 - Incremento ammissibile rispetto alla capacità insediativa residenziale teorica (0,50 x 3300): mq. 1.650
 - Variazioni della dotazione complessiva di cui al precedente punto:
 - con precedenti varianti mq. - 2.590 (dotazione complessiva mq. 89.677)
 - concesse in deroga mq. =
 - previste con la presente variante mq. + 253 Totale mq. 2.337
 - Quantità minima di aree a servizio stabilita per legge ex art. 21 LR 56/1977 (3.300 x 25) mq. 82.500
 - Dotazione complessiva aree a servizio a seguito di presente variante (89.677+253) mq. 89.930
- Riduzione aree a servizi: non presenti

2) Verifiche relative a capacità insediativa residenziale (art.17 comma 5 lettera e L.R 56/1977):

- Capacità insediativa residenziale teorica PRGC vigente mc.82.488
 - Variazioni capacità insediativa residenziale con presente Variante mc. - 276,80
 - Limite incremento capacità insediativa residenziale (4% di 82.488) mc. 3.299
 - Stato di attuazione di aree di nuovo impianto o di completamento a destinazione residenziale (mc.72.406,94/96.232) 75,24%
- Verifiche relative a attività produttive , direzionali, commerciali, turistico-ricettive (art.17 comma 5 lettera f LR 56/1977): la variante non interessa, se non in misura del tutto insignificante per il riposizionamento di un tratto di strada prevista nell'aree P1.3, la superficie territoriale per tali attività, che rimane immutata;

Tenuto conto che:

- Nessuna delle modifiche proposte in variante interferisce con aree disciplinate del decreto Interministeriale in data 09/05/2001 in materia di pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità di impianti a rischio di incidente rilevante;
- La presente variante non strutturale non necessita ai sensi della D.G.R. Piemonte n. 61-11017 del 17/01/2013 del preventivo parere in merito alla pericolosità sismica;
- La variante in oggetto non contrasta con il vigente piano comunale di zonizzazione acustica;
- La variante in argomento non contrasta altresì con il Piano territoriale Regionale, il Piano stralcio delle fasce fluviali, il Piano Paesaggistico Regionale ed il Piano territoriale Provinciale;

Visti gli elaborati progettuali della variante in questione, comprensivi di tavole schematiche delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di revisione, e ritenuto di dover procedere alla sua adozione;

Dato atto che la presente deliberazione una volta adattata verrà pubblicata sul sito informatico istituzionale dell'Ente e contestualmente verrà trasmessa congiuntamente al progetto di variante alla Provincia di Cuneo per la pronuncia di propria competenza e che fra il quindicesimo ed il trentesimo giorno di pubblicazione chiunque potrà formulare sul suo contenuto osservazioni o proposte nel pubblico interesse ai sensi dell'art. 17 c. 7 della LR 56/1977;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di seguito brevemente riassunti:

- Il capogruppo di minoranza “Roberto Giraudo per Vignolo”, Giraudo Roberto, sottolinea come le varianti urbanistiche debbano essere adottate per pubblica utilità e come in questo caso la realizzazione tramite piano esecutivo convenzionato dell’area interessata prevedesse un allargamento della strada, la dismissione di una area verde e di una serie di servizi; fa presente come con la variante e la attuazione tramite permesso di costruire della stessa area l’area verde viene ridimensionata, la strada verde viene ampliata di soli due metri, viene consentita in deroga la costruzione a soli 3,5 metri dalla strada, è prevista una minore cubatura da realizzare e quindi minore entrate per il Comune e viene stabilito che relativamente alla fognatura ogni lotto debba assumersi in carico esclusivamente gli interventi allo stesso funzionali; afferma che in tal modo si fanno esclusivamente gli interessi dei privati e non dell’ente pubblico.

Il Sindaco fa presente come si tratti di una area già dotata di servizi, e ad alta densità abitativa, se saranno necessari interventi di ampliamento e sostituzione della fognatura i relativi costi dovranno essere divisi tra tutti gli interessati, sottolinea come l’intervento verrà realizzato tramite permesso di costruire convenzionato che conterrà tutte le prescrizioni necessaria ad una sua corretta esecuzione, la pubblica utilità della presente variante consiste nello sbloccare il completamento dell’urbanizzazione dell’area che con gli attuali strumenti urbanistici non ha trovato attuazione.

Il Consigliere di minoranza Giraudo Roberto torna ad affermare come la variante non possieda i requisiti della pubblica utilità preveda una deroga dei limiti normativi di distanza dalle strade e comporti l’incasso di minori oneri di urbanizzazione.

Il Sindaco fa ancora presente come l’area verde nella sua attuale configurazione non rivestisse un particolare interesse pubblico per la particolare conformazione del terreno e risulti più importante ottenere in cambio dei parcheggi che scarseggiano nella zona; che al Comune verranno comunque versati gli oneri di urbanizzazione secondaria, il costo di costruzione e la monetizzazione di aree non dismesse. Sottolinea infine come l’attuazione dell’intervento tramite permesso di costruire convenzionato permetterà di ridurre i tempi burocratici di esecuzione e nello stesso tempo di recepire la richiesta dei privati alle condizioni e prescrizioni stabilite dal Comune.

Il Consigliere di minoranza Giraudo Roberto fa ancora presente come un piano esecutivo convenzionato si approvi in circa due mesi, mentre per l’applicazione di una variante al piano regolatore ne necessitano circa otto, pertanto non vengono ridotti ma aumentati i tempi burocratici.

Richiamate:

- La L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., in particolare l’art.17;
- La L.R. 14/12/1998 n. 40;
- Il D.Lvo 24/03/2006 n. 152;
- La D.G.R. Piemonte 09/06/2008 n. 12-8931;

Acquisiti i pareri favorevoli e l’attestazione di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’artt.49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 78 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 42 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n.8 voti favorevoli, n.1 voti contrari (il Consigliere di minoranza Giraud Roberto) e n. / voti di astensione espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. consiglieri presenti e n. votanti

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra esposta premessa a fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare, ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della LR 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della variante parziale n. 12 al vigente piano regolatore generale comunale (PRGC), redatto dall'Arch. Francesco Ballario di Villafalletto, in premessa descritto e costituito dai seguenti elaborati:
Vol. A.10 Relazione Illustrativa
Vol. B.10 Norme Tecniche di Attuazione
Tav. 5/b.12 Azzonamento – Fraz. S. Croce (scala 1:2000)
Tav. 3.12 Azzonamento del territorio (Scala 1:5000)
Tav. 9/b.1 Stato di fatto aree a servizio ed impianto tecnologici – Fraz. S. Croce (Scala 1:2000)
- 3) di dare atto che gli elaborati comprendono tavole schematiche delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante attestanti i requisiti di cui all'art.17, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i. (Tavole 9/a, 9/b, 9/c e 9/d);
- 4) di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 5) di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;
- 6) di dare atto che la variante in questione è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e l'Organo Tecnico comunale, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto con l'allegato verbale in data 19/10/2015 e secondo quanto in premesse precisato, che la stessa non debba essere sottoposta alla valutazione ambientale di cui agli artt.11 segg. del D. Lgs. 152/2006;
- 7) di incaricare il responsabile del procedimento, Geom. Juri Eandi Responsabile dell'Area Tecnica, di dare pronta attuazione al presente provvedimento con la sua pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Ente e la sua contestuale trasmissione unitamente agli elaborati progettuali di variante alla Provincia di Cuneo, nonché con la raccolta di eventuali osservazioni o proposte sulle previsioni della variante e nel pubblico interesse formulate tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione;
- 8) di dichiarare con successiva e separata votazione, con n. 8 voti favorevoli, n.1 voto contrario (il Consigliere di minoranza Giraud Roberto) e n. / voti di astensione espressi per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to: BERNARDI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **14/12/2015** al **29/12/2015** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **14/12/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **14/12/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, D.L.vo. 267/2000 e art. 63 ter Statuto Comunale) è stata trasmessa al Segretario Comunale/ Difensore Civico/ Consiglio Comunale;
- E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico comunale per 15 giorni consecutivi, dal 14/12/2015 al 29/12/2015, senza reclami.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-nov-2015

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;
- Per l'avvenuto favorevole controllo di legittimità da parte del Segretario Comunale/Difensore Civico (art. 63 ter comma 2 Statuto Comunale);
- Per l'avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di conferma del presente provvedimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 63 ter commi n. 2 e 3 Statuto Comunale);

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio
